ALLEGATO alla Circolare 81 – 30/10/2026

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI e alla turnazione dei docenti durante le ricreazioni

Premessa

Com'è noto alle SS. LL., la vigilanza degli alunni fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti. L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe CINQUE MINUTI prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
La mancata presenza degli insegnanti interessati non solo costituisce una violazione dell'orario di servizio, ma potrebbe comportare conseguenze di natura civile e penale in caso di eventuali incidenti degli alunni. A tal fine, i docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro le ore 7.55 la Segreteria e la Vicepresidenza. Sarà così possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione (che devono presentarsi a scuola, come gli altri colleghi, cinque minuti prima delle lezioni) oppure al personale ausiliario.

In caso di ritardato arrivo di un docente, i colleghi delle classi vicine, i collaboratori del D.S. e lo stesso personale ausiliario si preoccuperanno di trovare adeguate forme di vigilanza. Il docente eventualmente in ritardo avrà cura di fornire in breve tempo la giustificazione. L'obbligo di sorveglianza degli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile. In tali ipotesi, l'insegnante si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha inoltre carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici (vedi Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623)

Vigilanza durante l'attività didattica
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza degli alunni fino al suo ritorno. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o delle attività pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza.
Anche al fine di evitare ogni discontinuità nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.) sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni
L'insegnante consente allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio

controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, fatta eccezione per casi SERIAMENTE motivati.
Nel caso in cui si verificasse la presenza immotivata di alunni nei corridoi o negli atri, i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire il docente presente in classe, i collaboratori del d. s. o il dirigente scolastico.

Cambio d'ora
Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico per il breve tempo necessario allo spostamento.
Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio in caso di ritardo da parte del docente dell'ora successiva, provvede ad affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.
Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^ ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

I docenti di scienze motorie si recheranno nella classe attribuita secondo l'orario di servizio, per prelevare gli studenti e condurli in palestra, così come qualche minuto prima della fine dell'ora riporteranno gli studenti nelle rispettive classi. Compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola, sarà previsto il supporto di un collaboratore scolastico.

Vigilanza durante la ricreazione
Com'è noto alle SS. LL., il CCNL stabilisce che per il personale insegnante che opera per la vigilanza degli alunni durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nella predetta attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
Conseguentemente, i docenti nella cui ora di lezione ricade il tempo della ricreazione, saranno tenuti ad assicurare la vigilanza della propria classe e/o nel corridoio antistante la propria classe, secondo turnazione, a meno che non siano impegnati nei turni di vigilanza negli androni o negli spazi esterni, secondo il piano assistenza ricreazioni pubblicato in area riservata.
Pertanto le classi i cui docenti siano in vigilanza all'esterno o negli androni, una volta fatti uscire gli studenti, dovranno essere chiuse dal docente, così come saranno chiuse le aule in cui, a cavallo della ricreazione, faranno lezione i collaboratori del Dirigente, in quanto impegnati nel supervisionare il rispetto delle disposizioni relative alla vigilanza.
I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti, anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo. Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla circostanza che è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
A tal fine, sono state previste per il personale disposizioni specifiche per la vigilanza nelle diverse aree dell'edificio, sia in sede centrale che in succursale, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità delle sedi, come da turnazione pubblicata in area riservata.
Durante la ricreazione, la palestra e gli spogliatoi dovranno restare chiusi. Così come dovranno essere mantenuti chiusi i due cancelli di ingresso dell'edificio.

Ingresso e uscita degli studenti dall'Istituto

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilino il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

I collaboratori scolastici assicureranno la presenza costante di almeno una unità all'ingresso principale dell'Istituto.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.

Disposizioni finali

Nessun estraneo può entrare in Istituto senza autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. I collaboratori scolastici non lasceranno mai incustodite le porte di ingresso e assicureranno una costante e attenta vigilanza.

I nuovi turni di vigilanza predisposti per le ricreazioni saranno applicati a decorrere dal giorno 2 novembre 2026.

La verifica del rispetto delle disposizioni di cui sopra è affidata ai docenti collaboratori del Dirigente scolastico e referenti di sede; per il personale ATA è affidata al DSGA. Gli stessi comunicheranno tempestivamente alla Dirigente scolastica l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui in oggetto.